

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1715

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MATTEOLI, MUGNAI, BATTAGLIA Antonio, ALLEGRINI, AUGELLO, BALBONI, BALDASSARI, BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO, BUTTI, CARUSO, COLLINO, CORONELLA, CURSI, CURTO, DE ANGELIS, DELOGU, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, LOSURDO, MANTICA, MANTOVANO, MARTINAT, MENARDI, MORSELLI, NANIA, PARAVIA, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, SELVA, STORACE, STRANO, TOFANI, TOTARO, VALDITARA, VALENTINO e VIESPOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2007

Norme per l’utilizzo di dispositivi dissipatori dei rifiuti

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1927 fu inventato il primo dissipatore di rifiuti alimentari, in un edificio di Racine, nel Wisconsin. L'inventore fu l'architetto John W. Hammes, originario di Racine che oltre ad ideare, perfezionare e brevettare il dispositivo, fondò l'azienda che sarebbe poi diventata il maggiore costruttore di dissipatori di rifiuti al mondo.

Il dissipatore di rifiuti consente di produrre meno rifiuti per abitazione e quindi di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica controllata.

I rifiuti costituiscono, oggi più che in passato, un problema di portata mondiale, e in molti Paesi sono stati stabiliti limiti legalmente vincolanti alle quantità di rifiuti che possono essere avviate alla discarica controllata. Il dissipatore di rifiuti alimentari è in grado di ridurre fino al 50 per cento la quantità di rifiuti smaltiti in discarica. Studi sulla valutazione ambientale del ciclo di vita dei prodotti hanno identificato importanti vantaggi in termini di costi derivanti dall'uso di dissipatori di rifiuti alimentari in alternativa allo smaltimento in discarica.

Questi dissipatori, già largamente sperimentati e utilizzati negli Stati Uniti e, in poche migliaia di unità, installati anche in Italia, sono piccoli elettrodomestici che ricevono e triturano tutti i rifiuti alimentari che, con l'aiuto dell'acqua corrente, vengono scaricati nelle tubazioni delle reti fognarie.

I rifiuti alimentari sminuzzati, inviati ad un impianto di trattamento dell'acqua, possono produrre fertilizzante prezioso o generare energia recuperando il gas metano. Sono sempre più numerosi gli studi che confermano i benefici per l'ambiente derivanti dall'uso dei dissipatori.

I dissipatori di rifiuti alimentari costituiscono un complemento del compostaggio. Il

compostaggio è un sistema ecologico che consente di sfruttare lo spazio nei cortili domestici per decomporre lentamente materiali organici come i rifiuti alimentari. Per molte persone, il compostaggio dei rifiuti alimentari non è una scelta praticabile, in quanto non sempre si dispone dello spazio o del tempo necessario per creare una massa di *compost*. Inoltre, alcuni rifiuti alimentari proteici come carne, pesce e derivati del latte, oltre a molti cibi cotti, non possono essere inclusi nella massa di *compost*. Infatti, il processo di decomposizione è in questo caso diverso da quello dei rifiuti vegetali e può dare origine a dannosi agenti patogeni e cattivi odori, oltre che attrarre roditori e insetti.

Con riferimento al quadro normativo, è utile ricordare che la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, si è prefissa lo scopo di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.

Nell'attuazione di tale direttiva, alcuni Stati hanno adottato schemi di raccolta differenziata basata sulla separazione tra rifiuto solido e rifiuto organico che, generalmente, è smaltito attraverso processi di compostaggio o (meno frequentemente) anaerobicamente digerito, con produzione di metano usato come fonte di energia rinnovabile.

La Strategia europea per la protezione del suolo ed il Programma europeo sul cambiamento climatico hanno introdotto ulteriori indirizzi e strategie che puntano al recupero delle sostanze organiche di scarto per contribuire a fronteggiare, o prevenire, anche altre emergenze ambientali quali, per esempio, la fertilità dei suoli, il sequestro di carbonio negli stessi, la riduzione per erosione e la desertificazione.

Relativamente ai dissipatori di rifiuti alimentari, giova evidenziare che a livello europeo la questione fu affrontata esplicitamente nel 2001 con la stesura di un documento preparatorio ad una direttiva sul trattamento dei rifiuti biodegradabili in cui la Commissione affermava che al fine di eliminare un non giustificato incremento nella quantità di fanghi della depurazione, dovrebbe essere proibito tritare il rifiuto solido biodegradabile al fine di evacuarlo via fognatura. Parere che, per quanto riguarda l'Italia, riaffermava quanto già previsto dalla normativa vigente.

Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, all'articolo 33 (relativo agli scarichi in reti fognarie), commi 2 e 3, stabiliva infatti che gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato e che

non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.

Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'articolo 25 della legge 31 luglio 2002, n. 179, all'articolo 33, comma 3, stabilisce che non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell'ente gestore.

Infine, la circolare del Ministero dell'ambiente approvata l'11 giugno 2004, relativa all'articolo 25 della citata legge n. 179 del 2002, relativa dall'utilizzo dei dissipatori di rifiuti alimentari (DRA), ha subordinato l'impiego dei DRA alla conduzione, da parte degli ambiti territoriali ottimali (ATO), di uno studio di bacino sulle potenzialità del sistema di fognatura e depurazione, per verificarne la capacità di sostenere il carico organico aggiuntivo proveniente dai dissipatori e valutare quindi la possibilità di una applicazione di tali dispositivi come sistema alternativo allo smaltimento dei rifiuti solidi.

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di incentivare il più possibile l'utilizzo dei dissipatori attraverso la concessione di agevolazioni fiscali ai proprietari di immobili, nonché alle persone fisiche e giuridiche, che intendono introdurre nei nuovi edifici, o in quelli da sottoporre a ristrutturazione, ad uso abitativo o promiscuo, dissipatori di adeguata portata per rifiuti alimentari.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di incentivare, mediante la concessione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 3, l'utilizzo di apparecchi dissipatori domestici per lo smaltimento dei rifiuti alimentari al fine di ridurre, nella maggiore quantità possibile, l'accumulo dei rifiuti alimentari medesimi all'interno delle unità immobiliari.

Art. 2.

(Soggetti destinatari e criteri di applicazione)

1. Per i proprietari di unità abitative o di immobili destinati ad usi diversi, di nuova costruzione ovvero già esistenti, che intendono o per i quali è fatto obbligo di installare i dispositivi dissipatori di cui all'articolo 1, è prevista l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 3.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, l'installazione dei dispositivi dissipatori di cui all'articolo 1 è obbligatoria per i ristoranti, le trattorie, le mense aziendali ed ogni altra unità immobiliare per la ristorazione.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche ed applicative dei dispositivi dissipatori ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Agevolazione fiscale)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) le spese sostenute per l'installazione nelle unità abitative o negli immobili destinati ad usi diversi di dispositivi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducono la massa in particelle sottili».

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

